

— II, *Collegi di giudicatura dei XV, dei XXV e di altri*, i quali erano i giudici supremi di tutte le cause venute in appello dai tribunali di Venezia e dello Stato. Ogni collegio assumeva la sua denominazione dal numero dei giudici che lo componevano: i due soltanto dei XV e dei XXV avevano la loro materia determinata, perchè quelli giudicavano unicamente le cause dai ducati 200 agli 800; ed i secondi, che prima erano XX soli, le giudicavano dagli 800 a 3500: le somme inferiori si giudicavano sommariamente dai tribunali di prima istanza. Vi erano anche altri collegi: i criminali, che si radunavano per giudicare di qualche particolare delitto; i collegi estratti dal Consiglio dei dieci, per trattare qualche caso importante e criminoso; i solenni, od i così detti *collegetti*, appartenenti all' araldica, che giudicavano le prove di nobiltà e di cittadinanza originaria. — III, *Collegio dei XX Savj dal corpo del senato*, per giudicare e definire le cause civili, nelle quali avesse potuto avere un qualche interesse lo Stato. — IV, *Collegio ossia Consiglio dei X*, a cui spettava, siccome ho già dimostrato (1), la giudicatura dei gravi delitti di Stato. — V, *Quarantia civil vecchia e nuova*, per giudicare le cause, che eccedevano la somma di 3500 ducati; la *vecchia* giudicava quelle di Venezia e del dogado; la *nuova* quelle delle provincie. — VI, *Consiglio dei XL al criminal, Capi e contraddittori, Presidenti sopra uffizii*: o con altro nome, *Quarantia criminale*, che sentenziava su tutti i delitti, tranne quelli appartenenti alla giurisdizione del Consiglio dei dieci. I *capi*, n' erano il doge e il consiglio minore, ossia la Signoria; *Contraddittori* n' erano i fiscali del consiglio medesimo. I *presidenti*, ch' erano tre, formavano un uffizio interno della Quarantia, ed avevano il carico di farne eseguire le deliberazioni e di sorvegliare ai banchi del ghetto ed alle loro discipline. — VII, *Avvocati ai consigli*, che difendevano nei consigli le ragioni dei poveri. — VIII, *Sei corti*, o magistrature, *di palazzo*, le quali tutte furono da me ricordate al momento della loro istituzione, perciocchè tutte precedettero il secolo XIII. Erano

(1) Negli ultimi due capi del lib. preced. e nella pag. 12 di questo vol.